



COMUNE DI LIMENA

Provincia di Padova

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 64 DEL 23-12-2024

OGGETTO	RICOGNIZIONE ANNO 2024 DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI A RILEVANZA ECONOMICA AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D.LGS. N. 201/2022 AL 31.12.2023
---------	---

Oggi **ventitre** del mese di **dicembre** dell'anno **duemilaventiquattro** alle ore **19:30**, nella sala delle adunanze consiliari, convocato in seguito a regolare invito si è riunito il Consiglio Comunale così composto:

	Presente/Assente		Presente/Assente
TONAZZO STEFANO	Presente	PEGORARO CARMEN	Presente
TURETTA CRISTINA	Presente	SARTORI LORENZA	Presente
MARTINELLO MAURIZIO	Presente	FUSARO ANNA MARIA	Presente
BARICHELLO JODY	Presente	IRACI ANNA	Presente
Faccin Giovanni	Presente	SCARSATO DIEGO	Presente
SABBADIN DANIELE	Presente	MEGGIOLARO GIULIO	Presente
PACCAGNELLA ELEONORA	Assente		

Presenti 12 Assenti 1

Partecipa alla seduta, ai sensi dell'art. 97, comma 4 – lett a) del D. Lgs. n. 267/2000 il SEGRETARIO Dott.ssa TRIVELLATO SANDRA.

Constatato legale il numero degli intervenuti, Giovanni Faccin nella sua qualità di PRESIDENTE, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei signori:

MARTINELLO MAURIZIO
SABBADIN DANIELE
IRACI ANNA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO	RICOGNIZIONE ANNO 2024 DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI A RILEVANZA ECONOMICA AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D.LGS. N. 201/2022 AL 31.12.2023
----------------	---

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AFFARI GENERALI, FINANZIARI, PERSONALE, TRIBUTI E SERVIZI ALLA PERSONA

Premesso che:

- in data 31/12/2022 è entrato in vigore il Decreto Legislativo n. 201 del 23/12/2022, pubblicato sulla G.U. n. 304 del 30/12/2022, avente ad oggetto il “*Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica*” (nel prosieguo anche “Decreto Riordino”), con il fine di introdurre una riforma organica della materia, che, nel corso del tempo, ha subito numerose modifiche normative;
- detto Decreto delinea la disciplina per l’organizzazione e la gestione dei servizi di interesse economico generale a livello locale, al fine di consentire agli Enti, dopo un’attenta valutazione delle esigenze della collettività, di individuare il modello più idoneo alla gestione dei servizi;
- il Decreto si applica, ai sensi dell’art. 4, a «*tutti i servizi di interesse economico generale prestati a livello locale*», con esclusione dei «*servizi di distribuzione dell’energia elettrica e del gas naturale*» (art. 35), nonché degli «*impianti di trasporti a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane*» (art. 36);
- i servizi pubblici locali «*rispondono alle esigenze delle comunità di riferimento e alla soddisfazione dei bisogni dei cittadini e degli utenti, nel rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità*» (art. 3, co. 1);
- pertanto, per servizio pubblico si intende qualsiasi attività che si concretizzi nella produzione di beni o servizi in funzione di un’utilità per la comunità locale, non solo in termini economici, ma anche di promozione sociale, purché risponda ad esigenze di utilità generale e sia preordinata a soddisfare interessi collettivi (cfr. tra le altre, Cons. Stato, Sez. V, n. 2605/2001);
- i servizi pubblici locali che l’Ente può erogare, oltre a quelli allo stesso attribuiti per legge, sono anche quelli ritenuti dall’Ente stesso necessari per assicurare la soddisfazione dei bisogni delle comunità locali (art. 10, co. 3), in esito ad apposita istruttoria;
- in particolare, i servizi che rientrano nell’ambito di applicazione della normativa in oggetto sono quelli:

a. a rilevanza economica:

i servizi a rilevanza economica (o servizi di interesse generale a livello locale) sono quelli «*erogati o suscettibili di essere erogati dietro corrispettivo economico su un mercato, che non sarebbero svolti senza un intervento pubblico o sarebbero svolti a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, che sono previsti dalla legge o che gli enti locali, nell’ambito delle proprie competenze, ritengono necessari per assicurare la soddisfazione dei bisogni delle comunità locali, così da garantire l’omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale*» (art. 2, co. 1 lett. c). La giurisprudenza ha elaborato, tra i criteri utili a qualificare un servizio come avente rilevanza economica, quello dell’esistenza, anche solo potenziale, di concorrenza di privati sul mercato di riferimento.

La categoria dei servizi pubblici a rilevanza economica va valutata «*di volta in volta con riferimento al singolo servizio da espletare a cura dell’ente stesso, avendo riguardo all’impatto*

che il servizio stesso può cagionare sul contesto dello specifico mercato concorrenziale di riferimento, nonché ai suoi caratteri di redditività ed autosufficienza economica (ossia di capacità di produrre profitti o per lo meno di coprire i costi con i ricavi)» (Corte dei Conti, Sez. Regionale di controllo Lombardia n. 489/2011/PAR);

b. non meramente strumentali alle finalità dell'Ente:

i servizi pubblici locali, come visto sopra, si concretizzano nella produzione di beni o servizi in funzione di un'utilità per la comunità locale; i servizi strumentali, invece, non realizzano in via immediata un bisogno sociale, ma si limitano a fornire all'Amministrazione un determinato servizio che, solo in via mediata, è funzionale alla realizzazione dell'utilità collettiva.

La differenza tra "servizio pubblico locale" e "servizio strumentale" può essere ricondotta a quella tra "concessione di pubblico servizio" e "appalto pubblico di servizi".

La giurisprudenza del Consiglio di Stato fornisce alcuni elementi utili per operare detta distinzione, specificando che l'appalto si ha «*per prestazioni rese in favore dell'Amministrazione, mentre la concessione di servizi instaura un rapporto trilaterale, tra Amministrazione, concessionario ed utenti*» (Cons. Stato, Sez. VI, n. 4890/2009).

Ed ancora, «*nella concessione di servizi il costo del servizio grava sugli utenti, mentre nell'appalto di servizi spetta all'amministrazione compensare l'attività svolta dal privato*» (Cons. Stato, Sez. VI, n. 3333/2006);

c. a rete e non a rete:

il Decreto, all'art. 2, co. 1 lettera d), definisce "servizi pubblici locali a rete" i «*servizi di interesse economico generale di livello locale che sono suscettibili di essere organizzati tramite reti strutturali o collegamenti funzionali necessari tra le sedi di produzione o di svolgimento della prestazione oggetto di servizio, sottoposti a regolazione ad opera di un'autorità indipendente*».

I servizi a rete si distinguono, dunque, da quelli non a rete in quanto, appunto, organizzati tramite reti strutturali come, ad esempio, la distribuzione dell'energia elettrica e del gas naturale, il servizio idrico integrato, la gestione dei rifiuti urbani, il trasporto pubblico locale.

Per quanto attiene ai servizi non a rete, per esplicita scelta del Legislatore, l'art. 2 del D. Lgs. n. 201/2022 riguarda i servizi erogati o suscettibili di essere erogati dietro corrispettivo economico sul mercato. A tal proposito, il MIMIT, nella Relazione Tecnica al Decreto Direttoriale n. 639 del 31/08/2023, ritiene che tale riferimento non possa essere ricondotto ad un generico compenso, ma vada circoscritto ad un corrispettivo economico versato dall'utenza, la quale costituisce, dunque, una protagonista del mercato di riferimento;

Premesso, inoltre, che le modalità di gestione dei servizi pubblici locali a cui l'Ente può ricorrere sono, ai sensi dell'art. 14 del citato Decreto:

- a) affidamento a terzi mediante procedura ad evidenza pubblica;
- b) affidamento a società mista;
- c) affidamento a società *in house*;
- d) limitatamente ai servizi diversi da quelli a rete, gestione in economia o mediante aziende speciali;

Dato atto che:

- l'art. 30 del Decreto introduce l'obbligo per i Comuni o le loro eventuali forme associative con popolazione superiore a 5.000 abitanti, nonché per le città metropolitane, le province e gli altri enti competenti, in relazione al proprio ambito o bacino del servizio, di effettuare una ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica nei rispettivi territori;
- tale ricognizione deve attestare in modo analitico, per ogni servizio pubblico locale di rilevanza economica **affidato**, il concreto andamento dal punto di vista economico, dell'efficienza, della qualità del servizio, del rispetto degli obblighi indicati nel relativo contratto;
- la ricognizione va effettuata tenendo conto anche degli atti e degli indicatori di cui agli

artt. 7, 8 e 9 del Decreto, ossia: per i servizi a rete, dei parametri predisposti dalle Autorità di Regolazione (che individuano i costi di riferimento dei servizi, lo schema tipo di Piano Economico Finanziario, gli indicatori e i livelli minimi di qualità dei servizi e, per i servizi non a rete, degli indicatori predisposti dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy;

- essa rileva, inoltre:
 - a) la misura del ricorso agli affidamenti di cui all'art. 17, co. 3 secondo periodo del medesimo Decreto, ossia agli affidamenti senza procedura ad evidenza pubblica di importo superiore alle soglie di rilevanza europea, compresi quelli nei settori del trasporto pubblico locale e i servizi di distribuzione dell'energia elettrica e del gas naturale;
 - b) la misura del ricorso all'affidamento a società *in house*;
 - c) gli oneri e i risultati in capo agli enti affidanti;
- con riferimento ai servizi affidati alle società *in house*, deve essere dato conto, altresì, delle ragioni che, sul piano economico e della qualità dei servizi, giustifichino il mantenimento dell'affidamento, anche in relazione ai risultati conseguiti nella gestione (art. 17, co. 5);

Dato atto, inoltre, che:

- per quanto riguarda le modalità della ricognizione, questa deve essere contenuta in un'apposita relazione, da aggiornare ogni anno contestualmente alla ricognizione dell'assetto delle società partecipate di cui all'art. 20 del D. Lgs. n. 175/2016 (TUSP), ossia al Piano annuale di razionalizzazione;
- il Piano di razionalizzazione deve essere approvato entro il 31 dicembre di ogni anno, con riferimento alla situazione al 31 dicembre dell'anno precedente (artt. 20, co. 3 e 26, co. 11 del TUSP);
- per quanto riguarda la decorrenza dell'adempimento previsto dal Decreto Riordino, in sede di prima applicazione, la ricognizione è stata fatta «entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore» (art. 30, co. 3), ossia entro il 31/12/2023 facendo riferimento alla situazione esistente al 31/12/2022;

Verificato che:

- relativamente ai servizi pubblici locali a rete, è stata pubblicata nel sito dell'ANAC, nella nuova Sezione dedicata alla Trasparenza dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, la Tabella “Atti e indicatori ARERA e ART - Art. 7 D. Lgs. 201/2022”, che fornisce agli Enti Locali opportuni parametri, individuati dalle Autorità di Regolazione per gli ambiti di competenza, relativi ai costi di riferimento dei servizi, allo schema tipo di Piano Economico Finanziario, agli indicatori e ai livelli minimi di qualità dei servizi pubblici locali a rete (servizio idrico integrato, rifiuti, TPL su strada);
- relativamente ai servizi pubblici locali non a rete, per i quali non opera un'Autorità di Regolazione, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, con Decreto Direttoriale n. 639 del 31/08/2023, pubblicato in data 25/09/2023, in attuazione di quanto disposto dall'art. 8 del D. Lgs. n. 201/2022, ha adottato le linee guida necessarie alla redazione del Piano Economico Finanziario e lo schema contenente l'individuazione degli indicatori di qualità;
- da tali atti si evince che, in sede di prima applicazione, sono stati considerati i seguenti servizi: parcheggi, impianti sportivi, servizi cimiteriali, luci votive, trasporto scolastico;
- per gli stessi sono stati individuati gli indicatori per il monitoraggio della qualità contrattuale, della qualità tecnica, nonché della qualità connessa agli adempimenti di servizio pubblico;

Verificato inoltre che, l'Associazione Nazionale Comuni Italiani ha pubblicato il Quaderno Operativo n. 53 avente ad oggetto “Verifica periodica sulla situazione gestionale dei servizi pubblici locali di cui all'articolo 30 del D.Lgs. n. 201/2022” quale aggiornamento al Quaderno Operativo n. 46 del 2023 e nel quale viene riconfermato che la disposizione contenuta nell'art. 30 fa riferimento ai servizi affidati a terzi dall'amministrazione escludendo i servizi in economia in quanto trattasi di servizi sottratti al mercato perché direttamente erogati dall'Ente Locale;

Visto che, alla luce di quanto sopra, si è provveduto alla definizione del perimetro per la ricognizione come segue:

- **servizi pubblici locali a rete** in relazione ai quali le Autorità di Regolazione, per gli ambiti di competenza, hanno individuato gli indicatori per il monitoraggio del servizio: **servizio idrico integrato, rifiuti, TPL su strada, distribuzione di energia elettrica, distribuzione del gas naturale;**
- **servizi pubblici locali non a rete** per i quali il Ministero ha elaborato gli indicatori di qualità: **parcheeggi, impianti sportivi, servizi cimiteriali, luci votive, trasporto scolastico;**

Verificato che i servizi pubblici locali a rete idrico integrato, rifiuti, TPL (trasporto pubblico locale) su strada, distribuzione di energia elettrica, distribuzione del gas naturale vengono erogati sul territorio del Comune di Limena dai seguenti soggetti:

- **servizio idrico integrato:** il Comune di Limena fa parte del Consiglio di Bacino Brenta, Ente di diritto pubblico istituito ai sensi della Legge Regionale n. 17/2012, a cui sono state trasferite le competenze dapprima in capo all'Autorità d'Ambito ATO Brenta, soppressa dalla Legge n. 191/2009. Il Consiglio di Bacino Brenta costituito con la Convenzione sottoscritta dal Comune di Piazzola Sul Brenta e dai Comuni compresi nell'Ambito Territoriale Ottimale denominato "Brenta", registrata il giorno 06/05/2013, ha lo scopo di organizzare, programmare e controllare la gestione del Servizio Idrico Integrato;
- **servizio rifiuti:** il Comune di Limena fa parte del bacino territoriale Consiglio di Bacino "Brenta per i rifiuti" ai sensi della Legge Regionale 31 dicembre 2012 n. 52 che ha affidato in house il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani nel bacino territoriale ottimale ad Etra spa dal 01.01.2023;
- **servizio TPL su strada:** il territorio del Comune di Limena rientra nella zona conurbana della provincia di Padova. In data 04 dicembre 2020 è stato sottoscritto dagli Enti affidanti Provincia di Padova e Comune di Padova e BusItalia Veneto S.P.A. il contratto di affidamento del servizio di trasporto locale automobilistico urbano ed extraurbano del bacino territoriale della provincia di Padova.
- **distribuzione di energia elettrica:** per espressa previsione dell'art. 35 del D. Lgs 201/2022, tale decreto non si applica al servizio di distribuzione dell'energia elettrica e del gas naturale, quali restano disciplinate dalle rispettive disposizioni di settore attuative del diritto dell'Unione Europea;
- **distribuzione del gas naturale:** per espressa previsione dell'art. 35 del D. Lgs 201/2022, tale decreto non si applica al servizio di distribuzione dell'energia elettrica e del gas naturale, quali restano disciplinate dalle rispettive disposizioni di settore attuative del diritto dell'Unione Europea;

Si precisa inoltre che il Decreto Ministeriale 18 ottobre 2011 ha individuato i Comuni appartenenti a ciascun Ambito Territoriale del settore della distribuzione del gas naturale, inserendo il Comune di Limena nell'Ambito Padova 2. Con delibera di Giunta Comunale n. 49 del 20/12/2011 si è provveduto ad individuare il Comune di Selvazzano Dentro quale comune capofila a cui demandare il ruolo di stazione appaltante per l'affidamento del Servizio di distribuzione del gas naturale. Ad oggi non risulta l'individuazione del nuovo concessionario d'ambito.

Dato atto che:

- l'art. 30 del Decreto prevede l'obbligo della ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica nei rispettivi territori, non solo per i Comuni, ma anche per le loro eventuali forme associative, per le città metropolitane, le province e gli altri enti competenti, in relazione al proprio ambito o bacino del servizio;
- pertanto, le relazioni relative ai servizi a rete verranno predisposte dai rispettivi Enti d'Ambito;

Dato atto, inoltre, che:

- per quanto riguarda i servizi pubblici locali non a rete, in relazione ai quali il Ministero ha individuato gli indicatori, ossia **parcheggi, impianti sportivi, servizi cimiteriali, luci votive, trasporto scolastico**, si è ritenuto, su indicazione del Segretario Comunale, procedere con una ricognizione interna presso tutti i settori dell'Ente, mirata ad individuare i Servizi Pubblici Locali a rilevanza economica affidati esternamente;

Richiamata la sentenza del Consiglio di Stato sezione V n. 1784 del 14/03/2022, nella quale viene precisato che:

- *la distinzione tra “servizio economico di interesse generale” e “servizio non economico di interesse generale” va effettuata applicando il criterio economico della remuneratività, intesa in termini di redditività anche solo potenziale, cioè come possibilità di coprire i costi di gestione attraverso il conseguimento di un “corrispettivo economico nel mercato”;*
- *il carattere della remuneratività, da apprezzare caso per caso, va accertato facendo applicazione di una serie di indici quali:*
 - a) la scelta organizzativa stabilita dall'ente per soddisfare gli interessi della collettività*
 - b) le caratteristiche dell'impianto*
 - c) le specifiche modalità della gestione e relativi oneri di manutenzione*
 - d) il regime tariffario (libero ed imposto)*
 - e) la praticabilità di attività accessorie*

Considerato che nella suddetta sentenza Il Consiglio di Stato evidenzia che *“la remuneratività sussiste in tutti i casi in cui il gestore ha la possibilità di coprire tutti i costi con i ricavi, a tali condizioni, infatti, la gestione può dirsi ispirata a criteri di economicità”*. Il Consiglio di Stato ribadisce inoltre che la definizione di remuneratività è contenuta anche nella sentenza, della stessa Sezione, n. 828 del 2021: *“Il servizio ha, per tal via, rilevanza economica quando il gestore ha la possibilità potenziale di coprire tutti i costi; al contrario, un servizio è privo di rilevanza economica quando è strutturalmente antieconomico, perché potenzialmente non remunerativo (perché il mercato non è in grado o non è interessato a fornire quella prestazione).”*

Visto che con delibera di Giunta Comunale n. 183 del 06/12/2024 in attuazione al D.Lgs. n. 201/2022 si è provveduto alla definizione del perimetro di ricognizione dei servizi pubblici locali, così come segue:

- Servizio CIMITERO COMUNALE – SERVIZIO GESTIONE ILLUMINAZIONE VOTIVA CIMITERIALE

Dato atto che il Comune di Limena non si avvale di società *in house* per la gestione del suddetto servizio pubblico locale non a rete;

Visti:

- lo Statuto Comunale;
- il D. Lgs. 201/2022 avente ad oggetto il *“Riordino della disciplina dei Servizi Pubblici Locali di rilevanza economica”*;
- il D. Lgs. n. 267/2000, *“Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali”*;
- il D. Lgs. n. 175/2016 *“Testo Unico in materia di Società a Partecipazione Pubblica”*;
- la Tabella *“Atti e indicatori ARERA e ART - Art. 7 D. Lgs. 201/2022”*, pubblicata nel sito dell'ANAC, nella nuova Sezione dedicata alla *“Trasparenza dei servizi pubblici locali di rilevanza economica”*, che fornisce agli Enti Locali opportuni parametri, individuati dalle Autorità di Regolazione per gli ambiti di competenza, relativi ai costi di riferimento dei servizi, allo schema tipo di Piano Economico Finanziario, agli indicatori e ai livelli minimi di qualità dei servizi pubblici locali a rete (servizio idrico integrato, rifiuti, trasporto pubblico locale su strada);

- il Decreto Direttoriale n. 639 del 31/08/2023 del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, pubblicato in data 25/09/2023 avente ad oggetto la “Regolazione del settore dei servizi pubblici locali non a rete di rilevanza economica: adozione di atti di competenza in attuazione dell’art. 8 del D. lgs. n. 201 del 2022”, pubblicato in data 25/09/2023;
- il Quaderno Operativo n. 46 pubblicato il giorno 13/11/2023 dall’Associazione Nazionale Comuni Italiani avente ad oggetto “Verifica periodica sulla situazione gestionale dei servizi pubblici locali di cui all’articolo 30 del D.Lgs. n. 201/2022”

PROPONE

- 1) di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di approvare in attuazione dell’art. 30 del d.lgs. 201/2022, l’allegata **Relazione di ricognizione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica** per il servizio gestione illuminazione votiva predisposta dal Responsabile dei Servizi Tecnici per quanto di competenza, allegata alla presente per formarne parte integrante e sostanziale, a seguito della ricognizione effettuata con delibera di Giunta Comunale n. 183 del 06/12/2024;
- 3) di disporre la pubblicazione da parte del Responsabile del servizio rientrante nel perimetro di ricognizione, della Relazione di ricognizione sulla piattaforma unica della trasparenza gestita dall’ANAC e sul sito istituzionale dell’ente;
- 4) di dare atto che per i servizi pubblici locali a rete le relative relazioni verranno predisposte dai rispettivi Enti d’Ambito;
- 5) di dichiarare che, ai sensi dell’art. 6 bis della Legge n. 241/1990, dell’art. 6 del D.lgs. n. 62/2013, del vigente Codice di Comportamento Integrativo del Comune di Limena e del vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, non sussiste in capo al sottoscritto Responsabile di Settore alcuna situazione di conflitto di interessi, anche potenziale e anche di natura non patrimoniale, con riguardo al procedimento in questione;
- 6) di dichiarare altresì, ai sensi dell’art. 6 bis della Legge n. 241/1990, dell’art. 6 del D. Lgs. n. 62/2013, del vigente Codice di Comportamento Integrativo del Comune di Limena e del vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione ora confluito nel P.I.A.O., che il sottoscritto Responsabile di Settore ha accertato, in capo ai dipendenti assegnati al Settore che hanno preso parte al procedimento in questione, l’assenza di situazioni di conflitto di interessi;
- 7) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, co. 4 del D. Lgs. n. 267/2000 stante l’urgenza di adempiere all’obbligo imposto dall’art. 30 del D.Lgs. n. 201/2022.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di delibera avente ad oggetto: "Ricognizione anno 2024 dei servizi pubblici locali a rilevanza economica ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 201/2022 al 31.12.2023";

Acquisiti i pareri di cui all'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, sulla proposta deliberativa e allegati al presente atto;

Udita la seguente discussione:

Presidente FACCIN. Passiamo alla discussione del punto n. 3. Passo la parola al Sindaco.

Sindaco TONAZZO. Grazie, Presidente. Anche qui, al di là della pomposa premessa della proposta di delibera, andiamo ad individuare il servizio pubblico locale a rilevanza economica, per cui abbiamo presentato questa proposta di delibera, che è il servizio cimitero comunale, servizio di gestione illuminazione votiva cimiteriale, quindi di approvare, in attuazione dell'articolo 30, del decreto legislativo n. 201 del 2022, l'allegata relazione di ricognizione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica per il servizio di gestione illuminazione votiva predisposta dal responsabile dei servizi tecnici per quanto di competenza, allegato alla presente per formarne parte integrante e sostanziale a seguito della ricognizione avvenuta con delibera di Giunta qualche settimana fa. Sono a disposizione.

Presidente FACCIN. Ci sono interventi? Consiglieria Fusaro.

Consiglieria FUSARO. Una domanda sui numeri che ho letto nella relazione allegata. Parliamo del servizio pubblico locale a rilevanza economica, dell'illuminazione votiva, che è rimasto l'unico. A fronte di una concessione del servizio alla società Abaco, che ci costa 4.211 euro annui, se ho inteso bene, i ricavi previsti sono 15.810 sempre annui, a fronte di costi di 3.450, quindi è una gestione ovviamente, cioè altrimenti non sarebbe a rilevanza economica, è una situazione in utile, ha un utile, insomma, ha un risultato di gestione positivo e al Comune questo risultato di gestione rimane in capo ad Abaco, il Comune non recupera nessun margine? No. Nel senso, la concessione corrisponde a lasciare ad Abaco tutto, compreso l'utile di esercizio? Conferma che è così?

Sindaco TONAZZO. I ricavi di competenza del servizio nell'ultimo triennio ci sono nella relazione, sono circa 15.810. Sì, confermo che la situazione è questa, perché attualmente siamo in una situazione positiva, di utile; abbiamo avuto anche, proprio perché prima il servizio era fatto internamente, non c'era la possibilità praticamente di seguirlo in modo, internamente intendo dai dipendenti del Comune, non c'era la possibilità di seguirlo in modo preciso e quindi abbiamo avuto anche annualità in cui le spese superavano ciò che veniva effettivamente ricavato. Ovvio che Abaco, essendo una società che di per sé ha la possibilità di scrivere all'utenza, di ricordare all'utenza, di sollecitare all'utenza, quindi diciamo che le sacche, è brutto dirlo così, ma di inadempienti si sono ridotti al lumicino. Quindi da questo è il risultato utile.

Se dopo la sua richiesta parte dal presupposto di verificare la possibilità di rivedere il contratto con Abaco per in parte tenere qualcosa come Comune, è un qualcosa che è venuto in qualche modo, insomma, ci stiamo ragionando anche noi, però in questo momento qui manteniamo così il servizio.

Presidente FACCIN. Altri interventi? Bene, passiamo allora alle dichiarazioni di voto.

Consigliera FUSARO. Il gruppo Limena Domani vota astenuto.

Consigliere PEGORARO. La maggioranza vota in maniera favorevole.

Presidente FACCIN. Bene, mettiamo ai voti.

Favorevoli	8
Contrari	0
Astenuti	4 (Fusaro, Iraci, Scarsato, Meggiolaro)

DELIBERA

- 1) Di approvare la proposta di delibera avente ad oggetto: “Ricognizione anno 2024 dei servizi pubblici locali a rilevanza economica ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. n. 201/2022 al 31.12.2023”.
- 2) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 con separata votazione palese che ottiene voti:

Favorevoli	8
Contrari	0
Astenuti	4 (Fusaro, Iraci, Scarsato, Meggiolaro)

I pareri, qualora espressi, sono stati sottoscritti digitalmente a norma di legge secondo quanto previsto dal D.Lgs 267/2000 art. 49 e art.147Bis ed allegati alla presente deliberazione.

OGGETTO	RICOGNIZIONE ANNO 2024 DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI A RILEVANZA ECONOMICA AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D.LGS. N. 201/2022 AL 31.12.2023
---------	---

Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta

IL PRESIDENTE
F.to Faccin Giovanni

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.)

IL SEGRETARIO
F.to Dott.ssa TRIVELLATO SANDRA

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.)

PARERE DI REGOLARITA' DEL RESPONSABILE

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

Oggetto: RICOGNIZIONE ANNO 2024 DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI A RILEVANZA ECONOMICA AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D.LGS. N. 201/2022 AL 31.12.2023

REGOLARITA' TECNICA

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO INTERESSATO
a norma del T.U.E.L. 267/00

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere Favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa”;*

*per la motivazione indicata con nota:

Data 16-12-24

Il Responsabile del servizio
F.to Cardin Monica

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.)

PARERE DI REGOLARITA' DEL RESPONSABILE

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

Oggetto: RICOGNIZIONE ANNO 2024 DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI A RILEVANZA ECONOMICA AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D.LGS. N. 201/2022 AL 31.12.2023

REGOLARITA' CONTABILE

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO INTERESSATO
a norma del T.U.E.L. 267/00

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere Favorevole di regolarità contabile;*

*per la motivazione indicata con nota:

Data 16-12-24

Il Responsabile del servizio
F.to Cardin Monica

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.)

Allegato alla deliberazione

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 64 del 23-12-2024

**Oggetto: RICOGNIZIONE ANNO 2024 DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI A
RILEVANZA ECONOMICA AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D.LGS.
N. 201/2022 AL 31.12.2023**

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si certifica, che copia del presente atto è stata pubblicata all'albo on-line del comune per la prescritta pubblicazione dal 08-01-2025 fino al 23-01-2025 con numero di registrazione 8.

COMUNE DI LIMENA li 08-01-2025

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
(nominativo indicato nel certificato di firma digitale)

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.)

Allegato alla deliberazione

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 64 del 23-12-2024

**Oggetto: RICOGNIZIONE ANNO 2024 DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI A
RILEVANZA ECONOMICA AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D.LGS.
N. 201/2022 AL 31.12.2023**

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune, senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267.

COMUNE DI LIMENA li 19-01-2025

IL RESPONSABILE DELL' ESECUTIVITÀ
(nominativo indicato nel certificato di firma digitale)

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.)

Copia analogica di documento informatico conforme alle vigenti regole tecniche art.23 del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.

IL FUNZIONARIO INCARICATO



comune di limena
provincia di padova



Limena - via Roma, 44 cap. 35010 c.f. e p.iva 00327150280 - fax 049/8841277 - 049/8840426

telefoni: segreteria 049.8844338 - lavori pubblici 049.8844344 - edilizia privata 049.8844348 - assistente sociale 049.8844313
anagrafe 049.8844316 - ragioneria 049.8844322 - tributi/commercio 049.8844326 - vigili urbani 049.8844306

Internet: <http://www.comune.limena.pd.it> Posta certificata: limena.pd@cert.ip-veneto.net

RELAZIONE EX ART. 30 D.LGS. n. 201/2022

COMUNE DI LIMENA

**SITUAZIONE GESTIONALE
SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA
DEL CIMITERO COMUNALE**

RELAZIONE EX ART. 30 D.LGS. n. 201/2022

RICOGNIZIONE PERIODICA AL 31.12.2023

1. CONTESTO DI RIFERIMENTO

Per l'art. 2, c. 1, lett. d), del D.Lgs. 23 dicembre 2022 n. 201, sono "servizi di interesse economico generale di livello locale" o "servizi pubblici locali di rilevanza economica", «i servizi erogati o suscettibili di essere erogati dietro corrispettivo economico su un mercato, che non sarebbero svolti senza un intervento pubblico o sarebbero svolti a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, che sono previsti dalla legge o che gli enti locali, nell'ambito delle proprie competenze, ritengono necessari per assicurare la soddisfazione dei bisogni delle comunità locali, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale».

Ai fini della verifica periodica della situazione gestionale del servizio pubblico locale prevista dall'art. 30 dello stesso decreto n. 201/2022, occorre definire adeguatamente il contesto di riferimento, con particolare riferimento alla tipologia di servizio pubblico, al contratto di servizio che regola il rapporto fra gestore ed ente locale ed alle modalità del monitoraggio e verifiche sullo stesso servizio.

A) NATURA E DESCRIZIONE DEL SERVIZIO PUBBLICO LOCALE

SERVIZIO GESTIONE ILLUMINAZIONE VOTIVA DEL CIMITERO COMUNALE

Il servizio riguarda la gestione manutenzione delle lampade votive esistenti (circa 428 utenze) e degli impianti ad esse afferenti, nonché l'installazione di nuove lampade votive a richiesta degli interessati. In particolare rientrano nell'oggetto del servizio:

- Nuovi allacciamenti richiesti dagli utenti;
- Erogazione di luce votiva e relativa manutenzione delle utenze in essere;
- Esercizio e manutenzione ordinaria degli impianti elettrici in uso luci votive;
- Riscossione del canone e del contributo di allacciamento;
- Erogazione dell'energia per il regolare funzionamento degli impianti di illuminazione votiva e presa in carico dei contratti di fornitura energia elettrica

B) CONTRATTO DI SERVIZIO

Il Contratto ha per oggetto la concessione della gestione del servizio di illuminazione votiva del cimitero comunale. Il Contratto è stato effettuato tramite procedura MEPA n°2023127 in data 23/02/2022, ha una durata di anni 9 con una scadenza programmata alla data del 31/12/2030.

Il valore, su base annua, del contratto ammonta a Euro 4.211,00;

Le tariffe applicate sono quelle stabilite annualmente dal Comune di Limena :

Tariffa annuale corrispettivo servizio : € 15,00;

C) SISTEMA DI MONITORAGGIO - CONTROLLO

L'ufficio comunale preposto al monitoraggio e controllo della gestione si avvale del sistema gestionale informatizzato per la visualizzazione dello stato di riscossione e dell'erogazione del servizio.

2. IDENTIFICAZIONE SOGGETTO AFFIDATARIO

L'affidatario del Servizio è la Società ABACO S.p.A. – Via Fratelli Cervi 6 – Padova
Qualificata come Ente Creditore per PagoPA ;

3. ANDAMENTO ECONOMICO

Il servizio riguarda la gestione manutenzione delle lampade votive e degli impianti ad esse afferenti.

L'andamento economico del servizio negli ultimi tre anni è di seguito riassunto :

Il costo pro capite per utente nell'ultimo triennio è pari a € 8,06;

Il costo di competenza del servizio nell'ultimo triennio :

Energia Elettrica € 650,00 annui x 3 : € 1.950,00;

Costo manutenzione impianti : € 500,00 annui x 3 : € 1.500,00

I ricavi di competenza del servizio nell'ultimo triennio è di € 15.810,00

4. OBBLIGHI CONTRATTUALI

Il Gestore è obbligato :

- a mettere a disposizione degli uffici comunali di un sistema gestionale informatizzato per la visualizzazione dello stato della riscossione per ogni singolo contribuente;
- sistemi di pagamento online (PagoPa-Pagamento online)
- alla verifica periodica delle effettive utenze allacciate;
- messa a disposizione degli utenti di un numero verde gratuito per comunicazioni;
- gestione delle note di credito (sgravi) e dei rimborsi;
- predisposizione delle note di sollecito agli utenti morosi;
- messa a disposizione degli utenti di un servizio di promemoria di pagamento a mezzo SMS;
- consegna al Comune al termine della concessione dell'archivio informatico degli utenti e delle utenze;

7. CONSIDERAZIONI FINALI

La gestione del Servizio di illuminazione votiva cimiteriale viene svolto dal Concessionario nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa;

La gestione del servizio non ha conseguenze sugli equilibri di bilancio del Comune.

Il Responsabile del Servizio

Davide Bonato



IL REVISORE DEI CONTI

Oggetto: parere alla proposta di deliberazione avente ad oggetto: "RICOGNIZIONE ANNO 2024 DEI SERVIZI DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI A RILEVANZA ECONOMICA AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D.LGS. N. 201/2022 AL 31/12/2023"

Il sottoscritto Faltracco Dr. Claudio, revisore unico del Comune di Limena – Padova, nominato con delibera dell'organo consiliare n. 48 del 30 novembre 2023,

Richiamato l'art. 239, del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dall'art. 3 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, il quale:

- Al comma 1, lettera b, n. 3, prevede che l'organo di revisione esprima un parere sulle modalità di gestione dei servizi e proposte di costituzione e partecipazione a organismi esterni;

Esaminata la proposta di deliberazione in oggetto con la quale si approva la ricognizione dei servizi pubblici locali alla data del 31 dicembre 2023 di cui all'art. 30 del D.Lgs. n.201/2022 per l'anno 2024;

Vista la documentazione acquisita agli atti d'ufficio;

Visto il rispetto della normativa relativa alla modalità di partecipazione a organismi esterni;

ESPRIME

Parere favorevole sulla proposta di deliberazione in oggetto relativa all'approvazione della ricognizione dei servizi pubblici locali alla data del 31 dicembre 2023 di cui all'art. 30 del D.lgs. n.201/2022 per l'anno 2024;

Il Revisore

Faltracco Dr. Claudio
(Documento firmato digitalmente)